

## FAQ Avviso 2/2009

### **Aiuti di Stato e cofinanziamento privato dei Piani formativi.**

L'art. 13 dell'Avviso n. 2/2009 dispone, tra l'altro, che i finanziamenti oggetto dell'Avviso, *al netto dell'apporto del "conto formazione" di ciascuna azienda beneficiaria nella misura indicata nella precedente art. 10*, sono soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, ed in particolare ai seguenti regolamenti:

- *Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008* e pubblicato sulla G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 - Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (RGEC) - che disciplina, tra l'altro, il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2013.
- *Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006* (G.U.U.E. L379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d'importanza minore "de minimis", con scadenza al 31 dicembre 2013.

L'apporto del "conto formazione" di ciascuna azienda beneficiaria è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti su tutte le matricole INPS del conto aziendale alla data di rendicontazione del Piano, nella misura del 15% del finanziamento complessivo di cui l'impresa titolare ha usufruito nel Piano, in rapporto alle ore di formazione dei propri dipendenti, come risultante dalla "dichiarazione riepilogativa dell'intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende" prodotta del Soggetto Attuatore del Piano con il rendiconto finale (art. 10 dell'Avviso n. 2/2009).

Ne consegue che il contributo di Fondimpresa (FIMA) soggetto al regime degli aiuti di Stato deve essere calcolato sottraendo dal finanziamento complessivo ricevuto da ciascuna azienda beneficiaria del Piano l'apporto del 15% del proprio "conto formazione" (o della minore disponibilità esistente).

A titolo esemplificativo:

Finanziamento complessivo FIMA all'Azienda beneficiaria in base al totale ore di frequenza dei propri dipendenti in azioni formative valide:	euro 1.000,00
Apporto del "conto formazione" FIMA dell'Azienda beneficiaria (15% del totale):	euro 150,00
Finanziamento FIMA all'Azienda beneficiaria soggetto al regime degli aiuti di Stato:	euro 850,00

*Qualora l'Azienda in esempio abbia optato per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006*, i contributi "de minimis" ad essa concessi nell'esercizio finanziario in cui effettua la manifestazione di interesse al Piano e nei due esercizi finanziari precedenti, *sommata a 850,00 euro del finanziamento di Fondimpresa soggetti al regime degli aiuti di Stato*, non possono superare l'ammontare complessivo di 200 mila euro.

Fermo restando il rispetto di tale requisito, l'Azienda che rientra nel regime "de minimis" non è obbligata ad assicurare il cofinanziamento privato, né sul contributo di Fondimpresa soggetto al regime degli aiuti di Stato (euro 850,00), né sulla quota del proprio "conto formazione" (euro 150,00).

*Nel caso in cui l'Azienda in esempio abbia optato per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008*, il finanziamento di Fondimpresa soggetto al regime degli aiuti di Stato (euro 850,00) non può superare le intensità massime di aiuto stabilite nell'art. 39 del predetto Regolamento. Pertanto,

L'Azienda deve assicurare il proprio cofinanziamento privato nella misura necessaria a garantire il rispetto della soglia massima ad essa applicabile. L'apporto privato dell'Azienda non è invece dovuto sulla quota di finanziamento proveniente dal suo "conto formazione" (euro 150,00).

Ad esempio, se l'Azienda ha diritto, in base ai criteri previsti nell'art. 39 del predetto Regolamento, ad una intensità massima di contributo pari al 60% del finanziamento di Fondimpresa soggetto agli aiuti di Stato (60% di euro 850 = euro 510) deve assicurare un cofinanziamento privato almeno pari al 40% (40% di euro 850 = euro 340).

Tale apporto privato può essere garantito, in primo luogo, dal costo di cui alla "macrovoce B - partecipanti alla formazione" del preventivo finanziario del Piano, determinato moltiplicando il costo orario di ciascun dipendente per le ore di effettiva frequenza delle azioni formative valide del Piano. Infatti, le spese per i partecipanti alla formazione possono costituire esclusivamente quota di cofinanziamento delle imprese al Piano formativo (art. 12 dell'Avviso n. 2/2008).

Qualora il costo dei partecipanti alla formazione non sia sufficiente a raggiungere il livello di cofinanziamento aziendale richiesto, l'azienda può apportare a tale titolo altri costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del Piano (aule, attrezzature didattiche, personale interno impegnato nella realizzazione delle attività formative, etc.).

Il rispetto dell'intensità massima di aiuti ammissibile deve risultare, a consuntivo, dalla documentazione di rendiconto prodotta dal Soggetto Attuatore e dalle imprese beneficiarie della formazione, che comprende anche la dichiarazione riepilogativa della intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende partecipanti, generata dal sistema informatico (cfr. paragrafo 4.1.2 delle Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo, Allegato n. 8 all'Avviso n. 2/2009).

#### **Attestazione della capacità tecnica e finanziaria dei Soggetti Proponenti di cui alla lettera a) dell'art. 14 dell'Avviso n. 2/2009.**

L'Avviso 2/2009 prescrive che i Soggetti Proponenti debbano presentare, nell'ambito della documentazione allegata alla domanda di finanziamento, le dichiarazioni previste al punto 8 e al punto 9 dell'art. 15 e le dichiarazioni bancarie di cui al punto 6 del medesimo articolo. Tali dichiarazioni non devono essere presentate se il Soggetto proponente è costituito esclusivamente da imprese beneficiarie dell'attività formativa del Piano per i propri dipendenti, di cui alla lettera a) dell'art. 14 dell'Avviso n. 2/2009.

Al riguardo, si precisa che le imprese beneficiarie di cui alla lettera a) del predetto art. 14 sono le aziende, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento, che nel Piano svolgono la formazione solo per i propri dipendenti.

Viceversa, l'impresa che, oltre ad effettuare la formazione per i propri dipendenti, realizza, singolarmente o in raggruppamento, attività formative per altre aziende beneficiarie, assume nel Piano il ruolo di soggetto attuatore per terzi e deve quindi documentare il possesso della capacità tecnica e finanziaria, producendo i documenti richiesti ai punti 5, 8 e 9 dell'art. 15 dell'Avviso n. 2/2009.

#### **Attestazione capacità tecnico - gestionale: progetti complessi.**

Il punto 8 dell'art. 15 dell'Avviso n. 2/2009 prevede che il legale rappresentante del Soggetto Proponente debba attestare, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver realizzato e rendicontato, nel triennio solare precedente al termine di scadenza dell'Avviso, cui si concorre, uno o più progetti complessi nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale

per un ammontare complessivo almeno pari al 150% dell'importo del finanziamento richiesto a Fondimpresa.

Tale dichiarazione va riferita a progetti realizzati completamente, o in quota parte, dal soggetto interessato in veste di attuatore (unico o in raggruppamento), che siano stati conclusi e per i quali sia stato presentato il rendiconto, ovvero sia stata effettuata la richiesta di pagamento del corrispettivo a saldo.

Il Soggetto Proponente dovrà esporre nella dichiarazione, per singolo contratto, il committente, il titolo, l'oggetto e la tipologia del servizio, il periodo di esecuzione, la data di presentazione del rendiconto finale o della fattura a saldo dell'attività svolta, l'importo che ha rendicontato, ovvero l'importo che ha fatturato, al netto dell'IVA.

Nel caso di raggruppamenti di impresa o di consorzi, il predetto requisito di cui al punto 8 dell'art. 15 dell'Avviso n. 2/2009, dovrà essere posseduto e dichiarato dal soggetto capofila in misura almeno pari al 60% dell'importo totale richiesto al raggruppamento o al consorzio.

La complessità dei progetti è determinata dalla loro dimensione e dalla loro articolazione in più azioni, anche di natura e tipologia diverse tra loro, rivolte alla formazione di personale aziendale.

### **Tipologie, aree tematiche e modalità formative ammissibili.**

I Piani formativi presentati sull'Avviso n. 2/2009 possono riguardare esclusivamente le tipologie e le aree tematiche indicate nell'art. 3 dell'Avviso.

Nel rispetto di tutte le condizioni indicate nell'art. 5 dell'Avviso, possono essere inserite nel Piano tutte le tipologie di azioni formative ritenute necessarie per rispondere alle esigenze delle aziende aderenti e dei loro lavoratori sulle quali vi sia stata la condivisione delle organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa.

Si ricorda che l'utilizzo delle modalità FAD, affiancamento, *training on the job* e *coaching* non deve superare il 40% del totale delle ore di formazione del Piano, ma non è vincolato ad una percentuale massima per singolo corso/azione formativa.

### **Presentazione della domanda di finanziamento da parte di un gruppo di aziende**

Qualora un gruppo di aziende, anche in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, intenda presentare domanda di finanziamento si rende necessaria la costituzione, o l'impegno alla costituzione, di una associazione temporanea ovvero di un consorzio, con la presentazione della documentazione richiesta nei punti 10, 11, 12 e 13 dell'art. 15 dell'Avviso n. 2/2009.

La domanda di finanziamento può anche essere presentata, come Soggetto Proponente unico, da una azienda del gruppo in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 15 dell'Avviso n. 2/2009 e le altre aziende possono beneficiare degli interventi formativi sottoscrivendo le lettere di manifestazione di interesse di cui al punto 2 dell'art. 15 dell'Avviso.

### **Limiti alla presentazione dei Piani per i Soggetti proponenti.**

L'art. 14 dell'Avviso 2/2009 pone divieti di partecipazione che riguardano sia il singolo Soggetto proponente sia gli associati o i consorziati di soggetti proponenti collettivi.

Nell'ambito di ciascuna scadenza indicata nell'art. 15 dell'Avviso, un Soggetto proponente, singolarmente o in Associazione temporanea ovvero in Consorzio, può infatti presentare solo una domanda di finanziamento per singola regione/provincia autonoma o per l'ambito settoriale, di reti e di filiere produttive.

Tale limitazione non riguarda:

- 1) i soggetti che non hanno contribuito in alcun modo ai requisiti indicati ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 14 dell'art. 15 dell'Avviso 2/2009;
- 2) i consorziati o i soci di società consortili che non hanno partecipato alla presentazione del Piano, i soggetti facenti parte di Associazioni e Fondazioni di cui all'art. 14 e ss. del codice civile, i soci di società di capitali, a condizione che non intervengano in alcun tipo di attività prevista dal Piano finanziato.

I predetti soggetti possono dunque partecipare, singolarmente o in raggruppamento, con altre domande, per lo stesso ambito.

### **Aziende aderenti beneficiarie e ambito di riferimento del Piano formativo**

L'art. 2 dell'Avviso 2/2009 indica che i Piani formativi finanziati da Fondimpresa possono riguardare gli *ambiti territoriali* (esclusivamente su base regione o sub-regionale) e *l'ambito settoriale, di reti e di filiere produttive* (esclusivamente a carattere multi regionale).

Ciascun Piano formativo può riguardare uno solo dei predetti ambiti.

Possono aderire ad un Piano di ambito territoriale, rilasciando al Soggetto Attuatore la lettera di manifestazione di interesse (Allegato n. 5 dell'Avviso 2/2009), le aziende aderenti a Fondimpresa localizzate nella regione o provincia autonoma di riferimento del Piano.

Nel caso di un'azienda con più sedi operative/produttive, indipendentemente dall'eventuale accentramento della posizione contributiva su un'unica matricola INPS, possono partecipare alle azioni formative solo i dipendenti delle sedi localizzate nella regione di competenza del Piano territoriale.

Possono aderire ad un Piano multi regionale di ambito settoriale, di reti e di filiere produttive, rilasciando al Soggetto Attuatore la lettera di manifestazione di interesse (Allegato n. 5 dell'Avviso 2/2009), le aziende beneficiarie della formazione appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e a filiere produttive organizzate secondo la logica del prodotto finale.

Nel caso di un'azienda rispondente alle predette caratteristiche, con sedi operative/produttive in diverse regioni, possono partecipare alle azioni formative solo i dipendenti delle sedi localizzate nelle regioni di competenza del Piano settoriale, di reti e di filiere produttive.

### **Preventivo finanziario e costo massimo per ora corso del Piano formativo.**

Il preventivo finanziario del Piano formativo deve essere redatto esclusivamente sul prospetto contenuto nel capitolo 6 del Formulario di presentazione del Piano formativo, seguendo le relative istruzioni riportate nella Guida alla compilazione del Formulario (Allegato n. 2 all'Avviso n. 2/2009).

I criteri con i quali vengono calcolati gli importi inseriti nelle voci di spesa del prospetto (ad esempio, quantità e costi unitari) non devono essere riportati nel prospetto medesimo. Devono comunque essere pienamente coerenti con l'articolazione e con le modalità di attuazione del Piano formativo, per assicurare una corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'intervento, dal suo avvio fino alla rendicontazione finale.

Come indicato nell'art. 12 dell'Avviso, ciascun Piano formativo deve rispettare un parametro di costo massimo, al netto del costo dei partecipanti alla formazione, pari a 165,00 euro per ora di corso (azione formativa) svolta. Qualora la percentuale di ore di formazione effettuate con modalità di erogazione in action learning, FAD, affiancamento, training on the job, sia superiore al 15% del

totale delle ore di corso del Piano, il predetto parametro massimo viene elevato a 180,00 euro per ora di corso svolta.

Il rispetto del parametro massimo di costo per ora di corso deve essere assicurato sia a preventivo che a consuntivo, prendendo in considerazione esclusivamente le ore di durata delle azioni formative.

Le ore fruite dai partecipanti nell'ambito di tali azioni (ore allievi) hanno rilievo solo al fine della ripartizione del finanziamento di Fondimpresa tra le aziende beneficiarie in relazione al regolamento comunitario applicato, effettuata nella "dichiarazione riepilogativa dell'intensità degli aiuti e del cofinanziamento delle aziende" prodotta del Soggetto Attuatore del Piano con il rendiconto finale.

A preventivo, il costo per ora corso (azione formativa) deve essere calcolato dividendo il totale delle spese del Piano ammissibili al finanziamento di Fondimpresa (tutti i costi inseriti nel preventivo per le macrovoci A, C, D, E), per il totale delle ore di durata delle azioni formative (somma delle ore di durata di tutte azioni formative previste nel Piano).

A titolo esemplificativo:

*Esempio n. 1*

Totale macrovoci A+C+D+E del preventivo finanziario	euro	100.000,00
Totale ore di corso del Piano (somma delle ore delle azioni formative previste)	ore	608
% di ore di action learning, FAD, affiancamento, training on the job, coaching sul totale delle ore del Piano		10%
Costo medio per ora di corso (importo massimo ammissibile 165,00 euro)	euro	164,47

*Esempio n. 2*

Totale macrovoci A+C+D+E del preventivo finanziario	euro	100.000,00
Totale ore di corso del Piano (somma delle ore delle azioni formative previste)	ore	556
% di ore di action learning, FAD, affiancamento, training on the job, coaching sul totale ore Piano		30%
Costo medio per ora di corso (importo massimo ammissibile 180,00 euro)	euro	179,86

A consuntivo, il costo per ora di corso svolta si ottiene dalla divisione tra la somma dei costi ammissibili inseriti nel rendiconto per le macrovoci A, C, D, E e la somma delle ore di durata delle azioni formative valide (*le condizioni di validità delle azioni formative sono disciplinate nei paragrafi 2.2.3 e 3.1 delle Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo, Allegato n. 8 dell'Avviso n. 2/2009*).